



ISTITUTO COMPRESIVO "SANT' AGOSTINO"

Via del Bceno 16/18 - 62012 Gitanova Marche Tel. 0733/890168 Fax. 0733/891020 C.F. 93039320432
E-mail: nic83000p@istruzione.it pec: nic83000p@pec.istruzione.it sito: www.icsagostino.edu.it



**AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
ALL'ALBO
SITO WEB
I. C. S. AGOSTINO**

**Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNALE 2021/2022 –
2022/2023 – 2023/2024.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MI STO il D.P.R. del 31/05/74 n. 416

MI STO il Decreto L.vo n. 297/94

MI STA l' O.M. n. 215 del 15/7/1991, modificata ed integrata dalle O.M. n. 267 del 4/8/1995, n. 293 del 24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998

MI STA la Nota N.0024032 del 06/10/2021

MI STA la nota dell'USR MARCHE n. 20437 del 11/10/2021

INDICEL'ELEZIONI IN MODALITÀ A DISTANZA

per il rinnovo del **CONSIGLIO DI ISTITUTO** nei giorni:

- DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00

e

- LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Tutti i docenti, il personale A.T.A., i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per componente, sono invitati ad eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale.

Tenuto conto della popolazione scolastica dell'I.C.S. Agostino, superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri, così suddivisi:

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il dirigente scolastico

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scdastici.

Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. GU n. 115 del 19/5/1994)

Art. 30- Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

1. L' elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipi ai organi stessi.

2. L' elettorato attivo e passivo per l' elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

Art. 31 - Elezioni (modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o d'istituto, nei consigli scdastici distrettuali, nei consigli scdastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione (testo introdotto dall' art. 2, comma 3-bis, della legge 27/10/1995, n. 437, che ha sostituito i precedenti commi 3, 4 e 5).

6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello e non può presentarsi in alcuna.

7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero di seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

9. Il voto è personale, libero e segreto.

Art. 32- Liste dei candidati del personale docente

1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nei consigli scdastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.

Art. 33 - Svd g ment o delle d ezi ori (modifi cato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modifi cazi ori dal l'egge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. Con ord nanza del M nistro della pubbl ca Istruzi one sono st abilite le modalit à per lo svd g ment o delle d ezi ori, per la prod amazi one degli d etti e per l'insed ament o degli organi cd leg ai d etti vi in appli cazi one del present e tit o, e, in parti cd are per:

- a) la for mazi one, a cura d ogni scud a, degli d enchi degli d ettori d visi per categori a;
- b) l'istituzi one d commissi ori d ettordi a vari livelli con la parteci pazi one d persone facenti parte d tutte le categori e degli d ettori;
- c) la costituzi one dei seggi con la nomina dei presi denti, degli scrut atori e dei rappresent anti d lista, scelti tra le persone facenti parte d tutte le categori e degli d ettori;
- d) lo svd g ment o della prop aganda d ettord e che, al fine d non turbare l'attivi tà d dattica, va fatta al d fuori delle ore d lezi one;
- e) la for mazi one delle liste, e la pred sposizi one dei vari tipi d schede;
- e-bis) il numero degli d ettori necessari o per la present azi one delle liste dei cand dati alle d ezi oni degli organi cd leg ai della scud a e del Consigli o nazional e della Pubbl ca Istruzi one;
- f) lo svd g ment o dello scrut ino che, comunque, deve avvenire i mmedi atament e dopo la chi usura delle operazi oni d vot o;
- g) la prod amazi one degli d etti;
- h) la convocazi one dell'organo;
- i) la present azi one d ricorsi con i nd cazi one degli organi decidenti.

2. Le d ezi ori delle rappresent anze nei singli organi cd leg ai, d stinte per d alcuna categori a rappresent ata, sono effettuate, quando è possi bile, congi untament e.

3. Le vot azi oni si svd gono d norma in un giorno non lavorativo e in quello successi vo secondo le modalit à da st abilirsi in base al comma 1.

O alcuna categori a d egge i propri rappresent anti

- L'd ettorado attivo e passivo per l'd ezi one dei rappresent anti del personale docente spetta ai docenti a tempo i ndeter minato e a tempo det er minato con contratto d lavoro si no al ter mine delle attivi tà d dattiche o dell'anno scd astico, anche se in stato d utilizzazi one, d assegnazi one provvisori a o d soprannumero, nonché ai docenti d religione cattolica con contratto d lavoro a tempo det er minato fino al ter mine delle attivi tà d dattiche o dell'anno scd astico. I docenti non d rudo supplenti temporanei non hanno d ritto all'd ettorado attivo e passivo. I docenti in

servizi o in più Istituti esercitano l' dettorato attivo e passivo per l' elezione degli OO CC di tutti gli Istituti in cui prestano servizi o

Ai sensi dell' Art. 11 Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 come modificata dall' Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293 e dall' Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277 in caso di Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di dettorato

- Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l' dettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola, salvo quanto disposto nel comma successivo. Il personale docente che si trova nella situazione di cui sopra e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l' dettorato attivo e passivo solitamente per il consiglio di circolo o d'istituto. Il disposto dei due commi precedenti si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale e della Pubblica Istruzione. Gli insegnanti comandati nell'ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di dettorato attivo e passivo soltanto e ai sensi dell' Art. 12 dell' Om 215/1991 - Assenze dal servizio del personale docente perdita del diritto di dettorato nelle elezioni dei consigli di circolo o d'istituto. Il personale docente che non presta effettivo servizio d'istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'esplicitamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di dettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11. Perde, altresì, il diritto di dettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
- L' dettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell' Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell' art. 348 del Codice Civile. Non spetta l' dettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- L' dettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all' dettorato attivo e passivo. Ai sensi dell' Art 14, c. 4 e 5 dell' Om 215/1991 il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l' dettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Il disposto del comma precedente si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale e della pubblica istruzione.

- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza. Ai sensi dell'Art 14, c. 4 e 5 dell'Om 215/1991, i docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.

Si sottolinea, inoltre, che:

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale e circondato e istituito anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restandola facoltà di rinunciare alla nomina.

Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente Genitori: almeno 20 genitori
- per la componente Docenti: almeno 20 docenti
- per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

e consegnate **personalmente (o in via telematica)** da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

1. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
2. Le firme dei candidati accettati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

3. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti dell'elenco

Si ricorda inoltre che:

Le liste dei candidati devono riportare:

- La componente di cui è composta l'elenco
- L'elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicati, nome, cognome, luogo e data di nascita e l'eventuale sede di servizio.
- Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste della stessa componente.
- Possono contenere anche un solo nominativo.
- Le liste NON possono essere presentate dai candidati.
- Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né presentarsi da una.

La commissione elettorale deve:

- Verificare che le liste siano sottoscritte dal numero adeguato di elettori.
- Verificare che i candidati presenti nella lista appartengano tutti alla stessa categoria
- Verificare che siano presenti le dichiarazioni di accettazione e che siano debitamente firmate. *In caso mancasse firma, dichiarazione o il candidato non appartenesse alla categoria la commissione elettorale depenna il candidato dall'elenco*
- Ridurre il numero di candidati inseriti in lista eccedenti il numero massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi.
- Depennare i nominativi candidati che sono presenti in più liste
- Non tener conto dei sottoscrittori che abbiano firmato delle liste in precedenza.
- Comunicare attraverso l'affissione all'album richiedendo la regolarizzazione entro tre giorni per le eventuali irregolarità nell'elenco.
- Redigere il verbale delle operazioni e delle eventuali regolarizzazioni dandone comunicazione mediante l'affissione all'album entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste
- Aggiungere all'album i nominativi degli elenchi elettorali definitivi.

Il seggio elettorale viene aperto alle ore 8.00 del giorno in cui sono indette le votazioni. È composto da un presidente e due scrutatori. Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano. Le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il seggio inizia lo scrutinio al termine delle votazioni e continua senza interruzione fino al completamento delle operazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:

- Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria
- Numero di voti attribuiti a ciascuna lista
- Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato
- In caso di espressa preferenza il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto di lista e non le preferenze.

Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza, l'attribuzione del voto andrà alla lista.

Il presidente del seggio, in ogni caso, deve interpretare la volontà dell'elettore e, solo in casi estremi, annullare la scheda.

Modalità di votazione

- La votazione avverrà in modalità online tramite i moduli google
- un modulo per attestare la votazione
- un modulo per il genitore madre
- un modulo per il genitore padre
- un modulo per il personale scolastico (docente e ATA)
- Nei moduli di votazione saranno indicati i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motto e i nominativi dei candidati,
- il **VOTO** va espresso mediante la scelta del **numero romano** relativo al **motto prescelto** e del **numero arabo** indicante il **candidato** appartenente alla medesima lista.
- Ogni elettore può esprimere fino a **2 voti di preferenza**. **I genitori che hanno più figli** nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di **voto una sola volta (solo per il figlio di minore età)**.
- **Sarà istituito 1 seggio elettorale**

Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano d'età, il quale integra il numero degli scrutatori chi amando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli

scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37 del DLvo n. 297/94 il Consiglio d'Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

L'attribuzione dei posti è regolata dall'art. 44 dell'OM 215/1991

Le operazioni a fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni ... da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio in questione riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Individua la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei membri del Consiglio da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultima alla ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.

In caso di parità del numero di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista. Lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Al termine delle procedure su indicate, il seggio elettorale n. 1 procede mediante affissione all'albo, entro 48 ore, alla pubblicazione dell'elenco dei membri del consiglio eletti.

SCHEDE ELETTORALI

I moduli per le votazioni riportano la dicitura "Elezioni del Consiglio d'Istituto" e divisi in ulteriori gruppi, la dicitura "Padre", "Madre", "Docenti", "Personale A.T.A.". Nei moduli saranno presenti tutte le liste e i rispettivi candidati.

DECADENZA DALLE CARICHE

Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche. I Genitori d'unni per i casi indicati sopra Rimangono in carica nell'eventualità di iscrizione di un altro figlio per l'anno scolastico successivo. Si decade dalla carica di membro del Consiglio d'Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce la normativa nell'art. 38 del DL n. 297 del 16 aprile 1994.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Roberta Capriotti